



Roma, 17 marzo 2008

Circolare n. 01/08

Ai Soci
e p.c.
Siae
Anica
Feac
Enpals
Rai
Mediaset
RaiSat
Sky
OSSLL
Anad
Alle Imprese di edizione e post-produzione

Ogg.: Norme del Contratto collettivo del doppiaggio – Specchio compensi minimi e nuovi minimali contributivi Enpals

Il CCNL del doppiaggio, sottoscritto il 30 gennaio 2008, contiene alcune importanti novità che consigliamo di analizzare attentamente.

La prima è la definizione di **impresa**, mancante nel contratto precedente, che chiarisce che le norme si applicano a chiunque effettui a qualunque titolo lavorazioni di doppiaggio, rendendo esplicito l'ambito di applicazione non solo alle aziende di doppiaggio ma anche ai committenti che eseguano direttamente il doppiaggio e anche a quei committenti non "classici", ovvero chiunque non distribuisca abitualmente prodotti audiovisivi.

Per quanto riguarda la figura del **dialoghista**, elenchiamo qui di seguito tutte le norme specifiche contenute nel contratto:

- per adattatore dialoghista si intende non più solo l'autore dei dialoghi italiani delle opere cinematografiche o assimilate incise in altra lingua, ma anche chi realizza i testi per le lavorazioni in *oversound* o i testi dei sottotitoli.

- per quanto riguarda la **tutela** dell'opera del dialoghista, il contratto fa esplicito riferimento alle relative norme della legge sul Diritto d'Autore, in particolare agli artt. 18 e 20, secondo i quali, tra l'altro, l'autore ha il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione e di opporsi, anche dopo aver ceduto i diritti di utilizzazione economica, a qualsiasi deformazione o mutilazione che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Questo significa che solo l'autore dell'adattamento può autorizzare – a priori o concordandole volta per volta – eventuali variazioni del suo copione (da parte per esempio di un delegato dal committente) e può opporsi in qualunque momento alle modifiche apportate da chiunque non sia stato da lui autorizzato.

Lo scopo dell'inserimento di questa specifica nel CCNL è anche quello di informare tutti quegli addetti che non sono a conoscenza di quanto stabilito dalla Legge sul Diritto d'Autore, che **ogni manipolazione indebita del testo può essere impugnata** dal dialoghista anche in via giudiziaria.

Su questo importantissimo punto, ben conoscendo le necessità e le problematiche che nascono in sala di registrazione, anticipiamo che la nostra associazione si attiverà a breve per promuovere una serie di incontri fra i professionisti e gli addetti – dialoghista, direttori, responsabili di edizione, supervisori e imprese – al fine di arrivare alla stesura di norme deontologiche condivise che permettano il raggiungimento del più alto livello artistico e qualitativo, unitamente al massimo rispetto di ogni professionalità e delle leggi vigenti.

Il **pagamento** dei compensi viene d'ora in poi **subordinato** al rilascio da parte del professionista della relativa parcella (vedi art. 21). La buona prassi di redigere da soli la propria documentazione fiscale (e contributiva) diventa così obbligatoria anche al fine di dare inizio all'iter di pagamento: solo al ricevimento della parcella l'impresa darà corso, nei tempi dettati dal contratto, ai dovuti adempimenti. Ricordiamo che l'AIDAC è a disposizione dei soci per ogni chiarimento sulla stesura delle parcelle relative agli adattamenti.

Tutte le norme riguardanti i dialoghista adattatori sono state riunite nell'articolo **15** del CCNL.

Segnaliamo in particolare i seguenti punti:

– **contratto individuale**

È importante sempre sottoscrivere un contratto, in quanto, secondo il nuovo regolamento, la Siae può richiedere all'associato il titolo di paternità dell'opera, ovvero il contratto. I due modelli di contratto individuale (uno da utilizzare con le società di doppiaggio e l'altro da utilizzare con i titolari dei diritti, ovvero distributori o emittenti TV) sono disponibili sulla pagina “normativa” del nostro sito.

- **... il dialoghista riceve ... copia del filmato nella sua integrità temporale, visiva e sonora... Tali materiali ... non potranno essere ceduti o consegnati a terzi ... fatto salvo il trasferimento temporaneo del solo testo per il tempo necessario alla realizzazione di una eventuale traduzione letterale.**

Il dialoghista può opporsi a eseguire la lavorazione su filmati mancanti di parti o con parti oscurate. Ai fini della sicurezza della paternità dell'opera, il dialoghista – se il filmato è in una lingua da lui non conosciuta – potrà avvalersi di una traduzione letterale realizzata da terzi sulla base del solo testo, e mai del supporto ottico.

- **qualora lo sviluppo del copione, per ciascun episodio seriale o opera unica, evidenzia un numero di righe complessive superiore a 200 per ogni rullo, sarà riconosciuto al dialoghista, per le ulteriori righe, un compenso pari a mezzo rullo ogni 80 righe o frazione, con una franchigia che esclude le prime 80 righe.**

L'introduzione di questa norma ha il fine di compensare con un minimo riconosciuto per contratto l'evoluzione che nel tempo hanno subito le opere, in particolare televisive, che generano copioni di adattamento molto più lunghi che in passato. In base a questa norma, data una media di 200 righe a rullo, ogni riga che eccede le 81 righe successive dà diritto a un compenso accessorio.

Va da sé che il rigoroso rispetto delle norme di stesura dei copioni contenute all'art. 5 (massimo di 50 battute a riga e abbreviazioni tecniche concordate) diventa fondamentale per vedere applicato in modo oggettivo il conteggio delle righe e le relative maggiorazioni economiche.

- **qualora il dialoghista debba effettuare delle integrazioni dovute a rimontaggi dell'opera originale, gli sarà riconosciuto il compenso di un rullo per ogni rullo modificato**

La prassi sempre più comune di chiedere al dialoghista di effettuare lavorazioni su montaggi o versioni successive dell'opera dà ora diritto al pagamento di un ulteriore compenso.

- **qualora al dialoghista venga richiesta la realizzazione della lista sottotitoli, gli verrà corrisposto un compenso minimo pari al 50% di quello indicato nella fascia di appartenenza dell'opera. Tale compenso sarà riconosciuto al 25% se tale lista viene elaborata da terzi dalla lista dialoghi fornita**

Il dialoghista ha la possibilità di trattare un compenso ulteriore se presume che la sua lista dialoghi sarà utilizzata da terzi per la realizzazione dei sottotitoli; può richiedere lo stesso compenso anche se dimostra a posteriori l'avvenuta utilizzazione dei suoi dialoghi.

- **per la determinazione del termine di consegna e del numero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a norma della l. 389/89 e della circolare Enpals 1/2004, è fissato il parametro minimo di due giornate lavorative per ogni rullo**

Il numero dei contributi è indipendente dalla cifra versata, quindi può essere pattuito nella misura più conveniente al lavoratore. Il contratto fissa comunque il minimo di 2 giornate a rullo, minimo che vale anche per i termini di consegna. La circolare 1/2004 dell'Enpals cui il CCNL fa riferimento (ribadita anche da una più recente circolare del febbraio 2008) stabilisce che i contributi previdenziali devono essere versati sull'intero compenso, nel caso esso corrisponda al minimo fissato dal CCNL. Non sono quindi ammessi "scorpori" di parte del compenso a titolo di "traduzione" o, nel caso di pagamento al minimo tariffario, a titolo di "diritto d'autore": casi che configurerebbero una vera e propria evasione contributiva perseguibile a norma di Legge.

- **per le opere seriali, saranno indicati per ogni episodio i nomi dei professionisti che hanno realizzato il doppiaggio**

Nei titoli di coda delle opere seriali dovrà essere indicato il nome del dialoghista dell'episodio e non la lista dei dialoghisti della serie.

Per la decorrenza economica sono stati concordati due mesi di tempo in cui le imprese possono adeguare i loro contratti alle nuove cifre. Per i lavoratori questo significa che le nuove tariffe minime sono esigibili dal 31 marzo, senza ulteriori rinvii.

Per comodità, riportiamo la tabella aggiornata dei compensi minimi* stabiliti per i dialoghisti e le note con i dati aggiornati necessari alla compilazione del documento fiscale.

<u>Autori dell'adattamento dei dialoghi per il doppiaggio**</u>	
Adattatori dei dialoghi: compenso per rullo fino a 200 righe *** (per la durata convenzionale di 10 min. o frazione, su ogni tipo di supporto)	dal 31 / 3 / 2008
a) Opere uniche: lungometraggi, TV movie, sceneggiati, filmati di repertorio o montaggio, miniserie, film home video, opere multimediali in sinc, cortometraggi, presentazioni	255
b) Seriali: telefilm, sit-com, telefilm home-video, documentari in sinc	236
c) Soap-opera, telenovela, cartoni animati seriali, docudrama, reality in sinc	186
d) documentari e reality non in sinc	89

* : Le cifre, in €, sono arrotondate

** : I **compensi minimi per i sottotitoli** sono il 50 per cento delle tariffe indicate

*** : Oltre le 200 righe per rullo scatta un compenso aggiuntivo di mezzo rullo ogni 81 righe

Note:

- La quota Enpals a carico del professionista è del **9,19** per cento.
- Il punto percentuale aggiuntivo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 130,66**.
- Il rapporto 60/40 sul versamento contributivo è applicabile – come stabilito dall'Enpals – solo sulla parte del compenso eventualmente eccedente i compensi minimi fissati dal CCNL
- La ritenuta d'acconto va calcolata sul 75 per cento del totale.
- Non soggetto I.V.A. ai sensi della Legge 633/1972 Art.3 Comma 4, e della Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14.12.1993-n°126.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE SUL CCNL E I MODELLI CONTRATTUALI
POTETE CONSULTARE LA PAGINA "NORMATIVA"

SU

WWW.AIDAC.IT